

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2986 del 28/05/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO MO17A0027 - BENDINI ORNELLA - RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PANARO IN COMUNE DI GUIGLIA (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA . REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 ARTT. 27, 28
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3141 del 28/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Area Demanio Idrico - Modena

OGGETTO: PROCEDIMENTO MO17A0027 - BENDINI ORNELLA - RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PANARO IN COMUNE DI GUIGLIA (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA . REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 ARTT. 27, 28

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*; la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, in particolare il Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*; la l.r. 17/2023 *Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024* in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche*;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;

- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
- la d.G.R. 1195/2016;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. PG/2022/171960 del 19/10/2022 con cui Bendini Mario, c.f. BNDMRA62C30L885N ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali dal fiume Panaro, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Guiglia (MO), via barleda, con destinazione ad uso irrigazione agricola, per una portata massima di esercizio pari a l/s 1 e per un volume d’acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 2900, con scadenza al 31/12/2022, assentita con det. n. 2990/2018 (codice pratica MO17A0027);

PRESO INOLTRE ATTO della domanda assunta al prot. n. 82101 del 05/05/2025, con cui BENDINI ORNELLA, c.f. BNDRL74B55L885M, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo, motivato da acquisito terreni irrigui serviti dalla derivazione come da atto notarile a firma dr. Ciro Paone del 17/04/2023;

CONSIDERATO

- che la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- che la destinazione d’uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;
- che la derivazione comporta l’occupazione di area demaniale con una tubazione DN 100 per la quale si applica l’importo minimo per l’attraversamento con parallelismi;

CONSIDERATO INOLTRE che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il fiume PANARO cod. corpo idrico IT080122000000001, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è “buono”;

DATO ATTO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO

- che in data 01/12/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 12/01/2026, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011

nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO

- che con nota PG/2022/203618 del 13/12/2022 e successive integrazioni prot. 43580 del 10/03/2023 e prot. 10396 del 20/01/2026 è stato richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile UT Modena il nulla osta idraulico, PG/2026/71924 del 20/04/2026 rilasciato con esito favorevole con nota assunta al prot. PG/2026/71924 del 20/04/2026 ;
- che il suddetto parere ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 1220 nel periodo estivo in cui è permessa la derivazione;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente, risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 20/05/2026 un deposito cauzionale pari a 250 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica MO17A0027 ;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a BENDINI ORNELLA, c.f. BNDRL74B55L885M, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale comprendente l'occupazione di pertinenze idrauliche in area demaniale mediante una tubazione di prelievo DN 100, cod. pratica MO17A0027, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra del fiume Panaro;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Guiglia (MO), via Barleda, su area appartenente al demanio idrico, foglio 38 fronte mappale 161, coordinate UTM RER X= 652505 Y=916368;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,0 ; portata media pari a l/s 0,1;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 2900;
2. di stabilire un deflusso minimo vitale (DMV) da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a l/s 1220 da riferirsi al periodo estivo in cui è permessa la derivazione e che in assenza di una disponibilità di risorsa superiore a tali portate nel corso d'acqua il prelievo debba essere conseguentemente interrotto;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 22/05/2026, registrato al prot. PG/2026/95320;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 196,65 euro , di cui 14,55 euro per la risorsa idrica e 182. euro per l'occupazione di area demaniale;
6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura complessiva di 250 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla det. RER 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è il Dr. Lorenzo Marchesini e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(FIRMATO DIGITALMENTE)

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato l'esercizio della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale da Acqua superficiale richiesto da BENDINI ORNELLA (C.F. BNDRL74B55L885M), codice procedimento MO17A0027.

ART. 1 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, sono riassunte nel quadro seguente:

Corso d'acqua e codice Corpo Idrico	Fiume Panaro (IT080122000000001_2ER)
Dati catastali NCT Comune di Guiglia	foglio 38 fronte mappale 161
Coordinate UTM-RER del punto di prelievo	X= 652505 Y=916368
Caratteristiche opere di presa	Tubo di pescaggio posto direttamente in alveo collegato a pompa mobile
Valutazione ERA su base cumulativa dei prelievi presenti nel corpo idrico	ATTRAZIONE

ART. 2 – QUANTITATIVI ASSENTITI E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

- Portata nominale di prelievo derivazione: **0,1 l/s**;
- Quantitativo massimo del prelievo **2900 mc/anno**
- L'acqua prelevata può essere utilizzata esclusivamente per irrigazione agricola di un terreno sito in Comune di Guiglia di proprietà della richiedente, coltivato a frutteto ed a seminativo per una estensione superficiale di ha 1,5. Il prelievo sarà consentito nel periodo tra Giugno e Settembre nelle giornate di martedì e venerdì, alternativamente nelle giornate di lunedì e giovedì.

ART. 3 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno **2026** è pari a 14,55 euro, relativamente al prelievo idrico e pari a 182,10 euro relativamente all'occupazione di aree del demanio idrico con una tubazione mobile diametro 100 mm per una lunghezza stimata in circa 6 metri lineari tra l'alveo del F. Panaro ed il confine del mappale 161.

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento> , pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

- Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale costituito, pari a € 250 viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione;
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE / RINNOVO / RINUNCIA

- La concessione è assentita fino al **31/12/2030**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo **entro il termine di scadenza della stessa** e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
- Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 6.6 "cessazione dell'utenza" del presente disciplinare.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

6.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a proprie spese e cura, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO17A0027;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

6.2 Dispositivo di misurazione

Solo nel caso venga espressamente richiesto dalla scrivente, anche successivamente al rilascio della concessione, il concessionario deve provvedere a dotare l'opera di prelievo di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016.

6.3 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, compresa la modifica della

destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

6.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

6.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua e, in particolare, ai sensi della DDG Arpae n. 501 del 04/07/2025, **qualora sul sito:**

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>

l'area dove è presente la derivazione sia colorata di rosso. In quest'ultimo caso il concessionario è **tenuto altresì a rimuovere dal corpo idrico le opere mobili per il prelievo della risorsa;**

Nel caso sia colorata di **giallo** l'entità del prelievo dovrà essere diminuita.

6.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - L'opera di derivazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

L'opera di derivazione **non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare allo scrivente Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte le operazioni tecniche necessarie affinché i luoghi vengano ripristinati allo stato originale. In particolare è fatto divieto di abbandono di rifiuti e/o di attrezzature e materiali utilizzati ai fini del prelievo.

6.7 Sub-concessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

6.8 Verifica idoneità risorsa - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6.9 Responsabilità del concessionario

– Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo delle opere di derivazione o dall'esercizio della derivazione stessa.

a) L'Autorità idraulica che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti spondali o altri eventi accidentali inclusi a titolo di esempio lo scoppio di residuati bellici eventualmente ancora presenti nell'ambito fluviale.

6.10 Rispetto DMV

Il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione dev'essere pari a 1,22 mc/sec nel periodo estivo.

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) m³/s **1,22** (l/s 1220), al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA.

Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI RELATIVI ALL'ASPETTO IDRAULICO

7.1 Rispetto delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico

Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Idraulica (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile UT Modena) con il nulla osta idraulico pervenuto con prot. PG/2026/71924 del 20/04/2026, che si riportano di seguito:

1. nell'esercizio del prelievo dal fiume Panaro è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di manomettere o alterare in alcun modo le sponde;
2. nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;
3. è vietato ingombrare le superfici demaniali nonché le aree nella fascia di rispetto dei 4 metri con manufatti oppure mezzi non strettamente pertinenti alla derivazione e non legittimati nell'ambito della concessione in esame. In ogni caso, le parti dell'attingimento installate in maniera fissa, con particolare riferimento alla pompa o assimilabili, che, sebbene amovibili, rimangono in essere per tutto il periodo irriguo, fermo restando quanto di seguito imposto in caso di preannuncio di eventi di piena, dovranno essere collocate ad una distanza non inferiore ai 4 metri dal ciglio superiore della sponda;
4. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti e/o franamenti nell'alveo o sulle sponde del corso d'acqua per cause da imputarsi alla derivazione di cui trattasi e relative opere di adduzione, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
5. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nell'istanza di concessione senza esplicito e preventivo assenso da parte dello scrivente Ufficio, compresa l'installazione di recinzioni e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, di qualsiasi genere; è consentita solo la semplice infissione nel terreno, senza fondazioni in cemento, di pali per il cartello identificativo, rispettando in ogni caso la distanza di almeno 4 metri dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua;
6. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio, o da esso debitamente autorizzati, eseguiranno lavori sui corsi d'acqua e loro pertinenze, compresi mezzi e imprese da questo incaricate;
7. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone, animali, ambiente e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alla derivazione concessa, ed è tenuto ad effettuare le

eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

8. il Richiedente è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione, che devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza affinché risultino innocue a terzi ed al pubblico generale interesse;

9. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di derivazione, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento delle stesse in condizione di efficienza, ed è obbligato ad apportare alle aree ed alle opere concesse a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;

10. per ogni intervento che non consiste nella manutenzione ordinaria delle opere atte a garantire la derivazione e che interessa l'alveo, le sponde o le opere idrauliche interferenti, il Richiedente dovrà presentare regolare domanda di autorizzazione ai lavori con descrizione dell'intervento da eseguirsi ed ottenere specifico nulla osta, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta allo scrivente UT almeno 8 giorni prima della data prevista (preferibilmente a mezzo pec: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) specificandone le modalità di intervento,

i mezzi utilizzati e la durata;

11. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione delle opere di derivazione nonché la manutenzione delle sponde, per un congruo tratto a monte e a valle delle stesse, necessari anche a garantirne in qualsiasi momento l'accessibilità e l'ispezionabilità, da svolgersi sia in modo periodico sia in seguito al verificarsi di eventi di piena o di altri eventi significativi, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;

12. il Richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di manutenzione della vegetazione occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali manutenzioni comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale per una fascia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa;

13. la derivazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque e dovrà essere esercitata nel rispetto delle normative vigenti;

14. è vietata l'asportazione di materiale litoide di qualsiasi natura e consistenza dall'alveo del corso d'acqua e dalle relative aree demaniali di pertinenza, sono ammessi solo eventuali spostamenti di materiale litoide all'interno di ambiti demaniali;

15. durante l'esercizio della derivazione nonché nelle fasi di manutenzione e di pulizia ordinaria dell'area oggetto di istanza, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, il richiedente dovrà attenersi alla raccomandazione di operare nel modo meno invasivo possibile in modo tale da non creare danno agli habitat acquatici circostanti, richiedendo, se del caso, agli uffici preposti le indicazioni operative del caso, come previsto ai sensi e per effetto della L.R. 11/2012;

16. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti a carico del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari affinché la derivazione concessa possa svolgersi senza pericolo alcuno per persone, animali e cose; in particolare, il Richiedente è tenuto ad informarsi ed a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it> adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;

17. nei periodi in cui non è in essere la derivazione superficiale dal Fiume Panaro, e comunque in caso di emissione di allerte per rischio idraulico e idrogeologico e in relazione ai contenuti delle allerte stesse, dovranno essere rimosse dall'ambito fluviale tutte le attrezzature amovibili utilizzate, ai fini di minimizzare le interferenze con le aree demaniali e con il deflusso delle piene, agevolando anche le operazioni di vigilanza;

18. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua interferente e la derivazione in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa, eventualmente spostando a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

19. l'esercizio del prelievo e il connesso utilizzo delle aree demaniali concesse potrà in qualunque momento essere soggetto a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;

20. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere concordata con lo scrivente Ufficio la modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e successivamente consegnata apposita comunicazione di avvenuto ripristino secondo quanto accordato.

7.2 Accesso all'area

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

ART. 8 - DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
- L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza (cfr. ART. 6.7 del presente Disciplinare).

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

- L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

- La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
- In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
- Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ART. 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

- L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
- In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
- L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

- Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
- Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Sottoscritto in data 22/05/2026 ed acquisito a prot. 95320 / 2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.